Segreteria Generale
Ufficio Giustizia Federale
Prot. AP/ec/307/2021
Roma 25 gennaio 2021

Gent.le
Sig.ra Luisa Matto
Tramite pec: luisa.matto@pec.it

E

Comitato Regionale Campania
Tramite pec: campania@pec.federnuoto.it

OGGETTO: Tribunale Federale II Sezione Ricorso Luisa Matto per annullamento deliberazione di elezioni e nomine Consiglio Regionale Campano del 26/09/2020. Procedimento 3648/2020; Decisione 1/2021 del 22.01.2021.

Con la presente si trasmette il provvedimento del Tribunale Federale II Sezione depositato in data 22.01.2021.

"Il 26 ottobre 2020 perveniva, presso la Segreteria Federale Fin, il ricorso della tesserata, Sig.ra Luisa Matto, finalizzato all'ottenimento dell'annullamento della deliberazione di elezione del Consiglio Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto, emanata nell'Assemblea Ordinaria Elettiva del 26.09.2020.

Nello specifico la ricorrente, nella sua qualità di tesserata candidata, nella categoria Dirigenti, all'Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale campano, tenutasi in data 26 settembre 2020, ha richiesto l'annullamento della delibera di elezione del Comitato campano della Federazione Italiana Nuoto, per una pretesa violazione dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate, approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1613, del 4 settembre 2018. La ricorrente ha censurato la mancata applicazione, nel caso di specie, della disciplina di cui all'art. 5.1 della suddetta normativa CONI che, rubricato "Principio di democrazia interna a base personale", prevede, in tema di attribuzione del diritto di voto ad atleti, e tecnici per l'elezione dei propri rappresentanti negli organi direttivi nazionali. Consiglieri federali di genere diverso. La ricorrente ritiene, pertanto, che siano stati violati gli articoli 14, commi 5 e 6 e l'art.20, comma 13 dello Statuto della FIN.

Veniva fissata l'udienza per la discussione del ricorso per il giorno 20.11.2020 con termini di rito alle parti fino a cinque giorni prima, per presentare memorie, documenti ed indicare mezzi di prova.

Nell'imminenza dalla udienza di discussione, il Tribunale, esaminata la fattispecie in giudizio, preso atto che la ricorrente ha lamentato la violazione del principio di democrazia interna previsto nella carta dei "Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali delle discipline sportive associate", approvato dal C.O.N.I. con delibera n. 1613 del 9.4.2018, all'art.5 comma 1.5, in riferimento a quanto disposto dell'art. 14 comma 5 e 6 dello Statuto Federazione Italiana Nuoto, ritenuto di dover procedere ad una corretta individuazione delle fonti normative da applicarsi alla fattispecie dedotta in giudizio, e ritenuto necessario acquisire un parere interpretativo presso la Commissione di Garanzia della Federazione Italiana Nuoto, del citato disposto dell'art. 14 commi 5 e 6, dello Statuto FIN rispetto ai principi generali indicati nella normativa CONI, che ne chiarisca la portata, anche riguardo allo specifico thema decidendum introdotto nel ricorso, al fine di poter valutare il diritto della ricorrente ad essere eletta in quanto unica candidata di genere diverso nella categoria Dirigenti, mandava con provvedimento del 13.11.2020 alla Commissione Federale di Garanzia al fine di acquisire il necessario parere interpretativo della normativa richiamata in atti per il caso de quo; sospendendo la trattazione del ricorso sino al ricevimento del parere di cui richiedeva la acquisizione, riservato e fatto salvo ogni diritto, anche delle parti e con riserva di fissazione di nuova data di udienza per la discussione nel rispetto del contraddittorio tra di loro.

Il 14.12.2020 veniva depositato il parere n.4/2020 della Commissione Federale di Garanzia in ordine a quanto richiesto.

Il 22.12.2020 il Tribunale, acquisito il suddetto parere, fissava l'udienza di discussione per la data del 12 gennaio 2021 concedendo alle parti nuovo termine di rito per prendere visione ed estrarre copia degli atti, nonché per depositare memorie ed indicare mezzi di prova.

All'udienza del 12 gennaio 2021 celebrata da remoto su istanza della ricorrente, veniva ascoltata la stessa, la quale preso atto del parere emesso dalla Commissione di Garanzia della FIN, rilevava che l'art. 11 dello Statuto della FIN "non determina regole per la composizione del Consiglio Federale, ma la composizione dell'assemblea generale", quindi trovava "una discrepanza su quanto contestato in quanto legiferato diversamente" ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Il Comitato Regionale Campano non si costituiva, talché ne deve essere dichiarata la contumacia.

Il Tribunale a scioglimento della riserva sulla decisione assunta alla udienza del 12.1.2021, ritiene quanto segue:

Le doglianze contenute nel ricorso della Sig.ra Matto, trovano fondamento nella mancata applicazione, a suo dire, dei Principi dettati dal Comitato Olimpico con la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 (approvata dal DPCM del 14 settembre 2018), con espresso riferimento all'art. 5, cui discenderebbe, sempre a suo dire, la violazione degli artt.14, commi 5 e 6, e 20, comma 13 dello Statuo della F.I.N.

Dall'esame del parere reso della Commissione Federale di Garanzia della F.I.N., sulla applicabilità alle delibere delle assemblee territoriali dei Principi dettati dal CONI richiamati in atti dalla ricorrente, è di contro emerso che: "i Principi cui si riferisce il quesito, ad essa proposto, sono stati elaborati dal CONI e recepiti, mediante l'opera di un Commissario ad acta, nello Statuto Federale, senza che su di essi vi sia stata, al momento, una espressione di voto da parte della Assemblea della FIN. Tale circostanza impone una disamina rigida delle norme in esame e non consente alcuna interpretazione in via di estensione analogica." Sancita pertanto detta esclusione dal novero di applicabilità alla fattispecie, la Commissione ha individuato quali diposizioni da tenere in considerazione, oltre agli artt. 14 e 20 dello Statuo FIN richiamate nel ricorso introduttivo, anche l'articolo 11 dello stesso Statuto che, stando all'autorevole

parere reso <<con un'ampia analisi, regola e descrive le varie fasi delle assemblee territoriali, senza riportare, in nessun punto di esso, alcun richiamo ai Principi finalizzati a garantire la presenza di componenti di genere diverso nelle Assemblee territoriali>>.

Premesso pertanto tale campo di applicazione, il Tribunale non ritiene vi sia elemento per discostarsi, anche tenuto conto dell'opportunità di estensione e dell'invito volto alla Federazione di provvedere in tal senso, da quanto espresso dalla Commissione Federale di Garanzia riguardo al dettato delle disposizioni applicabili, allo stato attuale. Va pertanto richiamato quanto espresso sul punto secondo l'incaricata Commissione laddove ha affermato: <<Completata l'analisi, delle norme statutarie che debbono guidare il nostro cammino, ai fini di una ricognizione ermeneutica delle regole che presiedono alla elezione dei membri delle Assemblee regionali, è ora necessario rilevare come dal dettagliato esame delle modalità di dette elezioni, contenuta, in particolare, nei commi quinto e sesto dell'articolo 11, non emerga alcun riferimento al tema della rappresentanza di genere che, in virtù dei poteri conferiti al Commissario ad acta, nominato dal CONI, per il recepimento dei Principi dettati dal Comitato Olimpico con la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 (approvata dal DPCM del 14 settembre 2018), trovano applicazione esclusivamente per la elezione del Consiglio Federale. Del resto se il CONI avesse voluto incidere anche sulla composizione degli organismi territoriali ne avrebbe dovuto fare espressa menzione cosa che non è avvenuta, né nella lettera della norma, né nella specifica del mandato assegnato al Commissario ad acta, il dott. Guarino. Alla luce di quanto sopra non è possibile estendere il criterio della rappresentatività di genere, voluto dal Comitato Olimpico, anche alle elezioni territoriali in assenza di una specifica ed espressa volontà della Federazione. Invero il recepimento dei principi dettati dal C.O.N.I. ed atti a garantire la presenza, nei Consigli Federali, di generi diversi, operato attraverso l'attività del Commissario ad acta, trova immediata applicazione esclusivamente per la composizione del Consiglio Federale. L'estensione di tali norme non è automaticamente applicabile ai Comitati territoriali per i quali è comunque necessaria una deliberazione della Assemblea federale, in quanto non è consentita, al riguardo, alcuna interpretazione estensiva. Del resto l'opera del Commissario ad acta è vincolata al solo recepimento dei Principi del CONI per la composizione delle Assemblee federali e non può, in assenza di specifiche deliberazioni delle singole federazioni, essere estesa ad ambiti diversi>>.

Alla luce di ciò ritiene il Tribunale in via principale e nel merito che quanto argomentato e statuito nel parere fornito dalla Commissione di Garanzia della FIN, laddove così conclude: <<Alla luce delle considerazioni che precedono questa Commissione ritiene che la disciplina derivante dalla lettura del coordinato disposto degli artt. 11, 14 e 20 dello Statuo della FIN, non prescriva allo stato, lacuna automatica estensione dei principi dettati dal CONI per le Assemblee federali, atti a garantire la presenza di componenti di genere diverso, per la Assemblee territoriali, che in mancanza di una specifica manifestazione di volontà della federazione, non danno luogo ad un richiamo automatico ai principi dettati dal Comitato Olimpico>> non lasci spazio ad alcuna diversa interpretazione circa la non applicabilità delle disposizioni emanate dal CONI invocate dalla ricorrente, risultando evidente che non sia percorribile, allo stato, una sua interpretazione estensiva anche alle elezioni delle Assemblee territoriali. Disposto, quindi, quello dell'art.11, dal quale non emerge, sempre stando all'autorevole parere reso, alcun riferimento alla rappresentanza di genere, che appare con ogni evidenza applicabile nella sua portata anche alle assemblee territoriali regolate dall'art. 20 dello Statuto.

Quanto alla contestazione sollevata dalla ricorrente all'udienza del 12.01.2021 dalla ricorrente, secondo la quale l'art. 11 dello Statuto della FIN non determina la composizione del Consiglio Federale, ma la composizione dell'assemblea generale, ritiene il Tribunale la irrilevanza della stessa. Ciò in quanto, in primis la eccezione sollevata non appare a giudizio di questo Tribunale fornita di contestazione adeguata e specifica sia rispetto a quanto reso dalla Commissione di Garanzia avendo riguardo alla normativa

applicabile; ma soprattutto debba essere disattesa stando al richiamo fattone dall'art. 20.4 dello Statuo FIN che espressamente sancisce "Le modalità partecipative ed elettive delle Assemblee regionali sono le medesime stabilite per le Assemblee nazionali, all'art. 11 commi 5 e 6 del presente Statuto". Con il che la citata disposizione fa espresso riferimento alle modalità elettive dei relativi Consigli quale emanazione del volere delle Assemblee di cui sia stata riconosciuta la validità, come nel caso di specie.

Per tali ragioni, le tesi e le argomentazioni poste a fondamento del ricorso, non possono trovare accoglimento, non ritendo, anche alla luce dell'acquisito parere della Commissione Federale di garanzia, l'esistenza di presupposti per annullare la deliberazione di elezione e le contestuali nomine al Consiglio Regionale Campano della F.I.N. dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del 26.09.2020.

Ne discende conseguentemente, che va rigettata la istanza della ricorrente, di ingiungere al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea suddetta, l'emanazione di una nuova deliberazione di elezione del Consiglio Regionale Campano della F.I.N.

P.T.M.

Il Tribunale, rigetta il ricorso, dichiarando la validità della delibera di elezione del Comitato Regionale Campano della FIN assunta nell'Assemblea Ordinaria Elettiva del 26.09.2020.

Dispone l'incameramento della tassa di ricorso. Si comunichi."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza